Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Sabato, 24 dicembre 1932 - Anno XI** **Numero 296**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare-avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti" nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno" e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1932, n. **1613.**

Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni, anche nella parte relativa ad alcuni ruoli organici di ufficiali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni, sono apportate le aggiunte e le varianti, di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La lettera *g*) dell'art. 16, comma *A*, è così modificata:

« *g*) gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi divisi nei seguenti ruoli: Servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili.

« Il corpo degli ufficiali del C.R.E.M. comprende anche un sottotenente direttore del corpo musicale ».

Art. 3.

L'art. 24 modificato con l'art. 21 del R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, è abrogato, ad eccezione dell'ultimo comma.

Art. 4.

Ai quadri organici degli ufficiali del Corpo di stato maggiore (ufficiali di vascello) fissati dalla tabella *C* annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificata dall'art. 8 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, sono apportate le seguenti varianti:

A) — *Diminuzioni.*

È ridotto un posto di ammiraglio di armata.

In tempo di pace, agli ammiragli di squadra può essere conferita la carica di ammiragli di squadra designati di armata in numero non superiore però a quello dei posti vacanti nel grado di ammiraglio di armata.

B) — *Aumenti:*

Sono aumentati i posti qui appresso indicati:

L'organico degli ammiragli di squadra è aumentato di N. 1
L'organico dei contrammiragli è aumentato di . . . » 1
L'organico dei capitani di vascello è aumentato di . » 2
L'organico dei capitani di fregata è aumentato di . » 17
L'organico dei capitani di corvetta è aumentato di . » 19
L'organico dei tenenti di vascello è aumentato di . . » 45
L'organico dei sottoten. di vascello è aumentato di . }
L'organico dei guardiamarina è aumentato di . . . } » 35

Totale N. 120

Tale aumento sarà effettuato in cinque esercizi finanziari, secondo risulta dalla tabella seguente:

GRADI	Esercizio 1932-33	Esercizio 1933-34	Esercizio 1934-35	Esercizio 1935-36	Esercizio 1936-37	TOTALE
Ammiragli di squadra	1	—	—	—	—	1
Contrammiraglio	1	—	—	—	—	1
Capitani di vascello	1	1	—	—	—	2
Capitani di fregata	3	3	4	4	3	17
Capitani di corvetta	4	4	4	4	3	19
Tenenti di vascello	9	9	9	9	9	45
Sottotenenti di vascello e Guardiamarina	7	7	7	7	7	35
TOTALE . . .	26	24	24	24	22	120

Art. 5.

Ai quadri organici degli ufficiali del Genio navale fissati dalla tabella *C* annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è apportato l'aumento di posti appresso indicato:

L'organico dei maggiori generali è aumentato di . N. 1
L'organico dei tenenti colonnelli è aumentato di . » 1
L'organico dei maggiori è aumentato di . . . . » 8
L'organico dei capitani è aumentato di . . . . . » 6
L'organico dei tenenti è aumentato di . . . . . » 4

Totale N. 20

Tale aumento sarà effettuato in cinque esercizi finanziari, secondo risulta dalla tabella seguente:

GRADI	Esercizio 1932-33	Esercizio 1933-34	Esercizio 1934-35	Esercizio 1935-36	Esercizio 1936-37	TOTALE
Maggior generale	1	—	—	—	—	1
Tenenti colonnelli	—	1	—	—	—	1
Maggiori	3	1	2	1	1	8
Capitani	—	2	1	2	1	6
Tenenti	—	—	1	1	2	4
TOTALE . . .	4	4	4	4	4	20

Art. 6.

L'organico degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi fissato dalla tabella *C* annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificato con l'art. 12 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, è ridotto come segue:

Capitani	n.	121
Subalterni	»	204
Totale	n.	325

Tale riduzione sarà gradualmente effettuata dando corso ad una promozione per ogni due vacanze che si verificheranno, fino a raggiungere l'organico innanzi indicato.

La prima vacanza dà luogo alla promozione.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per la marina sarà stabilita la ripartizione degli ufficiali del C.R.E.M nei vari ruoli, in relazione alle necessità di servizio, e saranno apportate ad essa le eventuali successive varianti, fermo restando in ogni caso il numero totale fissato dall'articolo precedente.

Con decreto del Ministro per la marina saranno ugualmente dettate le norme per l'assegnazione degli attuali ufficiali del C.R.E.M. nei ruoli di cui alla lettera *g*) dell'art. 16, comma A, modificata con l'art. 2 della presente legge e quello per raggiungere, nella ripartizione di cui al precedente comma, le eventuali successive varianti.

Art. 8.

L'art. 35 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno di uno dei Corpi militari della Regia marina, oltre le condizioni prescritte dalla vigente legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina e Regia aeronautica, è necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente per tutti i Corpi, eccetto che per i Corpi del Genio navale e delle Armi navali, pei quali la ferma decorrerà dalla nomina a tenente per coloro che sono reclutati per concorso fra i laureati in ingegneria e dal conseguimento della laurea per quelli provenienti dalla Regia Accademia navale, fermo il disposto dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Sarà titolo di preferenza in tutti i Corpi, a parità di punti, l'aver riportato decorazioni al valore ».

Art. 9.

I commi 3 e 4 dell'art. 36 sono così modificati:

« Possono altresì essere reclutati per concorso fra gli ufficiali subalterni di vascello di complemento che siano in servizio continuativo dalla data della nomina a guardiamarina da almeno due anni, se laureati, e quattro anni, se diplomati, e che, avendo ottime note caratteristiche, risultino vincitori di un esame di concorso sulle materie dell'ultimo corso di vascello della Regia Accademia navale.

I vincitori saranno ammessi al Corso superiore degli ufficiali di vascello e il loro passaggio in S.E.P. avrà luogo dopo esito favorevole di tale corso.

La Commissione ordinaria di avanzamento, nell'anno in cui essi hanno ultimato il Corso superiore, fisserà la loro sede di anzianità con il corso degli ufficiali in servizio effettivo permanente, che nell'anno stesso sono stati promossi sottotenenti di vascello.

La designazione del numero dei posti messi a concorso e degli ufficiali di vascello di complemento ammessi a prendervi parte avrà luogo per determinazione del Ministro della marina.

Gli ufficiali riprovati agli esami potranno, se ancora in servizio, ripetere una sola volta la prova in un concorso successivo, del quale seguiranno le sorti ».

Art. 10.

All'art. 37 sono apportate le seguenti varianti:

1° In fine del comma *a*) sono aggiunti i seguenti alinea:

« Le disposizioni del presente comma sono applicabili ai sottufficiali di tutte le categorie del Corpo Reale equipaggi marittimi, i quali abbiano l'età e le altre condizioni da stabilirsi col decreto Reale di cui all'articolo precedente; essi devono possedere almeno il diploma di maturità classica o scientifica.

Il Ministero della marina ha facoltà di disporre gli ulteriori corsi di specializzazione che vorrà far seguire ai predetti ufficiali ».

2° Nel comma *b*):

A) il primo comma è così modificato: « dai giovani laureati in ingegneria civile, industriale, o navale e meccanica per gli ufficiali del Genio navale ed in ingegneria industriale o navale e meccanica per gli ufficiali delle Armi navali, che non abbiano oltrepassato il 26° anno di età »;

B) nell'ultimo comma, dopo le parole « presso le Università del Regno » sono aggiunte le parole « o altri Enti od Istituti ».

C) dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti alinea:

« Detti corsi sono però obbligatori per i tenenti del Genio navale di nuova nomina laureati in ingegneria civile o industriale. Gli ufficiali del Genio navale e quelli delle Armi navali, dopo il corso teorico, seguiranno altresì un tirocinio pratico a bordo di Regie navi, della durata di un anno.

Dopo ultimati i corsi di cui ai commi precedenti, la Commissione ordinaria di avanzamento stabilirà la classifica definitiva di tutti gli ufficiali provenienti dallo stesso concorso di ammissione, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso, dei risultati dei corsi per coloro che li hanno seguiti, nonchè delle note caratteristiche e degli altri elementi ».

3° Nel comma *c*), dopo le parole: « laurea in ingegneria industriale », sono aggiunte le seguenti altre: « o navale e meccanica ».

Art. 11.

All'art. 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

1° l'età di anni « 30 » è ridotta ad anni « 27 ».

2° alla fine del secondo comma sono aggiunte le seguenti parole: « ed un corso presso la Scuola di sanità militare marittima: dopo ultimati tali corsi la Commissione ordinaria di avanzamento stabilirà la classificazione definitiva degli ufficiali ammessi, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso e dei risultati dei corsi da essi seguiti ».

Art. 12.

Nell'art. 39 l'età di anni « 30 » è ridotta ad anni « 27 ».

Art. 13.

Nell'art. 40 l'età di anni « 28 » è ridotta ad anni « 25 ».

Inoltre, nel 2° comma, le parole che seguono a « sono promossi tenenti » sono abrogate e sostituite come appresso:

« secondo è stabilito dall'art. 39 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007 ».

Art. 14.

Nell'art. 41, ultimo alinea del comma A), le parole che seguono a « presso le capitanerie di porto » sono abrogate e sostituite dalle seguenti: « per la durata complessiva di 12 mesi, dopo di che sono promossi tenenti, secondo è stabilito dall'art. 39 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007 ».

Inoltre, nel comma B) sono soppresse le parole « di idoneità » dopo la parola « esame ».

Art. 15.

L'art. 45 è così modificato:

« Per il passaggio degli ufficiali del soppresso Corpo per la direzione delle macchine nel Corpo del genio navale sono attualmente applicabili le seguenti norme:

a) i capitani e i tenenti già appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine provenienti dall'Accademia navale, che, avendo già frequentato il corso superiore, sono stati inscritti temporaneamente nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, passeranno nel Corpo del genio navale quando avranno seguito con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria;

b) i tenenti e sottotenenti già appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che non hanno frequentato il corso superiore, non lo dovranno più frequentare e faranno passaggio nel genio navale dopo aver seguito con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria. Essi nel frattempo continueranno ad essere temporaneamente inscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina;

c) gli allievi della Regia Accademia navale, ramo macchine, saranno indirizzati per seguire all'uscita dell'Accademia navale corsi presso le scuole di ingegneria come è prescritto dal comma precedente e dal comma *a*) dell'articolo 37.

Gli ufficiali di cui ai commi *a*) e *b*) dovranno compiere i loro studi in ingegneria nel periodo di tempo prescritto dalle leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina.

Gli ufficiali già appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione macchine, che siano mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, possono essere trasferiti nel ruolo del Genio navale, anche se non abbiano a suo tempo sostenuto l'esame di avanzamento a capitano e di abilitazione a maggiore e siano stati inscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina. Tale loro trasferimento dovrà essere preceduto dal parere favorevole di un Comitato costituito dal presidente e dal vice-presidente del Consiglio superiore di marina, e dal Sottocapo di stato maggiore della Regia marina, il quale, prima di esprimere il suo giudizio, prenderà in esame tutta la pratica personale di ciascun ufficiale da trasferire ».

Art. 16.

L'art. 47 è così modificato:

« Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina è costituito da:

a) i maggiori ed i capitani del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che avevano già superato gli esami per la promozione a maggiore, i quali non furono ritenuti idonei al passaggio nel Corpo del genio navale. I maggiori suddetti non potranno avere avanzamento, e, se idonei, saranno trattenuti in servizio, fino al limite di età del loro grado. I capitani suddetti potranno ottenere l'avanzamento a maggiore per anzianità;

b) i capitani già appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine di cui al comma *a*) dell'articolo 45 fino a quando non raggiungano le condizioni previste dallo stesso comma *a*) per passare nel Corpo del genio navale. Coloro che rinunzieranno a frequentare tali corsi o non conseguiranno l'idoneità alla fine dei corsi stessi, resteranno definitivamente nel ruolo transitorio, e non potranno avere avanzamento;

c) i tenenti e sottotenenti del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine di cui alla lettera *b*) dell'art. 45 fino a quando raggiungeranno le condizioni previste dallo stesso comma per passare nel Genio navale. Ai detti ufficiali che non conseguiranno l'idoneità alla fine di tali corsi si applicherà il disposto delle vigenti leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina;

d) i capitani del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che all'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1178, avevano rinunziato all'esame per maggiore o non l'avevano sostenuto con esito favorevole, fatta eccezione per gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, che, giusta il disposto dall'ultimo comma dell'art. 45, abbiano ottenuto il trasferimento nel Corpo del genio navale ».

Art. 17.

L'art. 48 è così modificato:

« Gli ufficiali del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione macchine che, dal ruolo transitorio, fanno passaggio nel Genio navale sono classificati secondo le norme dell'art. 92 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007 ».

Art. 18.

All'art. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

A) Il n. 3 del 1° comma è così modificato:

« N. 3. — I tenenti di vascello muniti di brevetto di specializzazione superiore e del diploma della scuola di telegrafia e telefonia dell'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico, che abbiano compiuto il tirocinio pratico prescritto per il conseguimento del brevetto di specializzazione superiore.

Il trasferimento di questi ufficiali ha luogo in seguito a loro domanda e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

Il numero degli ufficiali così trasferito sarà determinato dal Ministero, ma non potrà eccedere i due terzi del ruolo.

Tale norma avrà vigore fino al 1° gennaio 1936 ».

B) L'ultimo comma è così modificato:

« Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore che saranno passati nel Corpo delle Armi navali fino al 1° gennaio 1933 conserveranno *ad personam* le denominazioni di grado degli ufficiali di Stato Maggiore; quelli che passeranno nel Corpo degli ufficiali delle Armi navali dopo tale data assumeranno la denominazione di grado di quest'ultimo Corpo ».

C) Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Gli ufficiali di Stato Maggiore trasferiti nel Corpo delle Armi navali in base all'art. 11 del R. decreto-legge 8 no-

vembre 1928, n. 2482 o, comunque, dopo l'entrata in vigore di tale R. decreto-legge, conservano l'anzianità assoluta che possedevano all'atto del trasferimento. La Commissione di avanzamento stabilirà l'anzianità nel nuovo Corpo tenuto conto del posto che essi avevano nel ruolo di provenienza, nonchè di tutti gli elementi di giudizio prescritti dal testo unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007 ».

Art. 19.

I quadri di avanzamento degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi ora vigenti cesseranno di aver efficacia con la data con la quale saranno costituiti i nuovi ruoli degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi di cui all'art. 2 della presente legge.

Dopo tale data verranno compilati nuovi quadri con le norme ordinarie stabilite dalla vigente legge sull'avanzamento, per ciascun ruolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 13 agosto 1932, n. 1614.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Firenze per la diretta amministrazione delle scuole elementari della parte del comune di Bagno a Ripoli ora aggregata a Firenze.

N. 1614. R. decreto 13 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo dovuto dallo Stato al comune di Firenze per la diretta amministrazione delle scuole elementari della parte del comune di Bagno a Ripoli ora aggregata a Firenze, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, è stabilito in annue L. 78.300,15 dal 1° gennaio 1929 al 30 novembre 1930 ed in L. 67.427,99 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 agosto 1932, n. 1615.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Aquila per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Lucoli.

N. 1615. R. decreto 13 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo dovuto dallo Stato al comune di Aquila per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Lucoli in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, è stabilito in annue L. 62.107,24 per ciascuno degli esercizi finanziari 1928-29 e 1929-30, in L. 57.116,97 per l'esercizio 1930-31 ed in L. 25.481,97 per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. 1616.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Terni per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Collescipoli.

N. 1616. R. decreto 25 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Terni per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Collescipoli in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, è stabilito in L. 82.869 dal 1° luglio 1927 al 30 novembre 1930 ed in L. 71.776,68 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. 1617.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Terni per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Cesi.

N. 1617. R. decreto 25 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Terni per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Cesi in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, è stabilito in L. 92.238,10 dal 1° luglio 1927 al 30 novembre 1930 ed in L. 79.499,49 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1932.

Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo ad istituire un ufficio cambio a bordo del transatlantico « Conte di Savoia ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La S. A. « Istituto italiano di credito marittimo » con sede in Roma è autorizzata ad aprire un ufficio cambio a bordo del transatlantico « Conte di Savoia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(7773)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1932.
Calendario venatorio per le caccie primaverili dell'anno 1933.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Udita la Commissione venatoria centrale, e sulle proposte delle Commissioni compartimentali, costituite in base al decreto Ministeriale 14 luglio 1932-X;

Decreta:

Art. 1.

Per le caccie primaverili dell'anno 1933-XI si osserverà il seguente calendario:

1° Compartimento - Piemonte: Torino - Cuneo - Aosta - Vercelli - Alessandria - Novara.

Zona 1ª: Chiusura generale della caccia e della uccellagione: 15 dicembre.

Zone 2ª, 4ª e 5ª: Chiusura generale della caccia e della uccellagione: 1° gennaio.

Non sono consentite, perciò, in via di esperimento, le caccie primaverili.

2° Compartimento - Lombardia e Veneto Occidentale: Milano - Varese - Como - Sondrio - Pavia - Bergamo - Brescia - Mantova - Cremona - Verona - Vicenza - Belluno - Treviso.

Zona 1ª: Chiusura generale della caccia e della uccellagione: 15 dicembre.

Zona 4ª: Chiusura generale della caccia e della uccellagione: 1° gennaio.

Non sono consentite, perciò, in via di esperimento, le caccie primaverili.

Zone 2ª e 5ª: Vi si potrà esercitare solo la caccia col fucile ai palmipedi e trampolieri fino al 2 aprile, limitatamente lungo i fiumi, corsi d'acqua, laghi, specchi d'acqua, paludi, acquitrini e prati marcitori.

La caccia alla beccaccia è consentita in dette zone dal 10 marzo al 2 aprile.

3° Compartimento - Emilia: Bologna - Modena - Reggio Emilia - Parma - Piacenza.

Zone 2ª e 5ª: Chiusura della caccia col fucile al tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, corvi, cornacchie, falchi, gazze e ghiandaie, colombacci e colombelle, palmipedi e trampolieri, compresa la beccaccia: 2 aprile.

Zona 4ª: Non è consentita la caccia ai colombacci e alle colombelle.

4° Compartimento - Venezia Tridentina e Venezia Giulia: Trento - Bolzano - Trieste - Gorizia - Fiume - Pola.

Zona 1ª: Chiusura generale della caccia e della uccellagione: 18 dicembre.

Zone 2ª, 3ª e 5ª: Chiusura generale della caccia e della uccellagione: 1° gennaio. È consentito, però, cacciare la beccaccia dal 10 marzo al 2 aprile.

Zona 6ª: Chiusura generale della caccia e della uccellagione: 1° gennaio. È consentito, però, cacciare la beccaccia fino al 2 aprile.

5° Compartimento - Alto Adriatico: Venezia - Udine - Padova - Rovigo - Ferrara - Ravenna - Forlì.

Zona 1ª: Chiusura della caccia e della uccellagione: 15 dicembre.

Zone 2ª e 3ª: Chiusura della caccia col fucile al merlo, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, corvi, cornacchie, falchi, gazze e ghiandaie, colombacci e colombelle, palmipedi e trampolieri, compresa la beccaccia: 2 aprile.

Nelle provincie, però, di Padova, Venezia e Udine è solo permessa la caccia ai palmipedi e trampolieri fino al 2 aprile, limitatamente lungo i fiumi, corsi d'acqua, acquitrini, paludi, stagni e ripe e la caccia alla beccaccia può essere esercitata solo dal 10 marzo al 2 aprile.

Zona 4ª: Chiusura della caccia ai colombacci e colombelle, con preparazione di sito: 2 aprile.

Zona 5ª: Chiusura della caccia ai palmipedi e trampolieri: 2 aprile.

Zona 6ª: *a*) Non è consentita la caccia alla quaglia sul litorale;

b) Chiusura della caccia al germano reale: 15 marzo;

c) Chiusura della caccia alla beccaccia, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, corvi, cornacchie, gazze e ghiandaie, falchi, colombacci e colombelle, nelle provincie di Rovigo, Ravenna, Ferrara e Forlì: 2 aprile;

d) Chiusura della caccia ai palmipedi e trampolieri: 16 aprile;

e) Chiusura della caccia di cui alla precedente lettera *c*) nelle provincie di Venezia, Padova e Udine: 1° gennaio;

f) La caccia alla beccaccia è consentita dal 10 marzo al 2 aprile.

6° Compartimento - Medio e Basso Adriatico: Pesaro - Ancona - Macerata - Ascoli - Pescara - Teramo - Chieti - Aquila - Campobasso - Foggia - Bari - Brindisi - Lecce - Taranto - Matera.

Zona 3ª: Chiusura della caccia al merlo, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, corvi, cornacchie, falchi, gazze e ghiandaie, colombacci e colombelle, palmipedi e trampolieri, compresa la beccaccia: 2 aprile.

Zona 4ª: *a*) Chiusura generale della caccia e della uccellagione: 1° gennaio;

b) Chiusura della caccia ai colombacci e colombelle con preparazione di sito: 2 aprile.

Zona 6ª: *a*) Chiusura della caccia ai palmipedi: 10 aprile;

b) Chiusura della caccia ai trampolieri: 16 aprile;

c) La caccia sul litorale alla quaglia ed alla tortora — là dove la legge la permette — si esercita dal 14 aprile al 14 maggio, entro i metri 1000 dall'orlo interno dell'arenile.

7° Compartimento - Liguria: Genova - Imperia - Savona La Spezia.

Chiusura generale della caccia e della uccellagione: 6 gennaio.

Zona 6ª: *a*) Chiusura della caccia ai palmipedi e trampolieri: 16 aprile;

b) La caccia alla quaglia, sul litorale, si esercita dal 20 aprile al 20 maggio, entro i metri 1000 dall'orlo interno dell'arenile.

8° Compartimento - Toscana: Firenze - Lucca - Pistoia - Pisa - Livorno - Grosseto - Arezzo - Massa Carrara - Siena.

Chiusura generale della caccia e della uccellagione: 1° gennaio.

Zone 3ª e 6ª: Chiusura della caccia al merlo, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, corvi, cornacchie, gazze e ghiandaie, falchi, colombacci e colombelle, palmipedi e trampolieri, compresa la beccaccia: 20 marzo.

Zona 4ª: Non è consentita la caccia ai colombacci e colombelle, con preparazione di sito, dopo il 1° gennaio.

Zona 5ª: Chiusura della caccia ai palmipedi e trampolieri: 2 aprile.

Zona 6ª: *a*) Chiusura della caccia al tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, corvi, cornacchie, gazze e ghiandaie, falchi, colombacci e colombelle: 20 marzo;

b) Chiusura della caccia ai palmipedi e trampolieri, compresa la beccaccia: 2 aprile.

Chiusura della uccellagione con reti a maglia larga, per la cattura dei colombacci e colombelle, storni, palmipedi e trampolieri (esclusa la beccaccia): 2 aprile.

9° Compartimento - Lazio ed Umbria: Roma - Frosinone - Rieti - Viterbo - Perugia - Terni.

Chiusura generale della caccia e della uccellagione: 1° gennaio.

Zona 3ª: Chiusura della caccia al tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, corvi, cornacchie, falchi, gazze e ghiandaie, colombacci e colombelle, palmipedi e trampolieri, compresa la beccaccia: 2 aprile.

Zona 4ª: Chiusura della caccia ai colombacci e colombelle, con preparazione di sito: 2 aprile.

Zona 5ª: Chiusura della caccia ai palmipedi e trampolieri: 2 aprile.

Zona 6ª: a) Chiusura della caccia alla beccaccia, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, corvi, cornacchie, gazze e ghiandaie, falchi, colombacci e colombelle: 2 aprile;

b) Chiusura della caccia ai palmipedi e trampolieri: 10 aprile;

c) La caccia alla quaglia sul litorale si esercita dal 11 aprile al 14 maggio entro i metri 500 dall'orlo interno dell'arenile.

10° Compartimento - Basso Tirreno: Napoli - Benevento - Avellino - Salerno - Potenza - Cosenza - Catanzaro - Reggio Calabria.

Zone 3ª e 4ª: Si applicano i termini di legge.

Zona 6ª: a) Chiusura della caccia ai palmipedi e trampolieri: 16 aprile;

b) La caccia alla quaglia sul litorale si esercita dal 20 aprile al 26 maggio entro i metri 1000 dall'orlo interno dell'arenile.

11° Compartimento - Sicilia: Palermo - Siracusa - Messina - Catania - Trapani - Caltanissetta - Girgenti - Enna - Ragusa.

Zona 3ª: Chiusura della caccia al tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, corvi, cornacchie, falchi, gazze e ghiandaie, colombacci e colombelle, palmipedi e trampolieri, compresa la beccaccia: 2 aprile.

Zona 4ª: Si osservano i termini di legge.

Zona 6ª: a) Chiusura della caccia alla beccaccia, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, corvi, cornacchie, gazze e ghiandaie, falchi, colombacci e colombelle: 2 aprile;

b) Chiusura della caccia ai palmipedi e trampolieri: 10 aprile;

c) La caccia alla quaglia sul litorale si esercita dal 20 aprile al 26 maggio, entro i metri 1000 a partire dall'orlo interno degli agrumeti.

12° Compartimento - Sardegna: Cagliari - Nuoro - Sassari.

Chiusura generale della caccia e della uccellagione: 1° gennaio.

Chiusura della caccia alle specie migratorie: 20 marzo.

Le caccie di cui all'art. 12, comma 2°, della legge si chiudono il 31 gennaio.

Non è consentita la caccia alla quaglia sul litorale.

Art. 2.

I termini di chiusura per la uccellagione sono quelli stabiliti per la caccia con il fucile, salvo i casi in cui l'art. 17 testo unico non disponga in modo diverso.

Art. 3.

Il commissario per l'applicazione del testo unico sulla caccia alle nuove Provincie segnalerà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le speciali esigenze delle Provincie stesse per quello che concerne la detta applicazione ed in base a tali proposte si adotteranno i provvedimenti del caso.

Art. 4.

Restano ferme le disposizioni di cui ai decreti Ministeriali 10 luglio 1931, concernente l'annoveramento del coniglio tra la selvaggina nobile stanziale per la Sicilia, 23 e 25 aprile 1932, per quanto concerne l'annoveramento dei corvi, cornacchie e taccole (corvidi), nonchè del coniglio selvatico tra gli animali nocivi, come anche le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 15 luglio 1932, concernente il calendario di apertura per l'annata 1932, in quanto non contrastino con quelle di cui al presente decreto.

All'elenco degli uccelli insettivori nei riguardi dei quali la caccia e la uccellagione sono, dall'ora citato decreto, vietate in modo assoluto, fino a tutto il 31 agosto 1933, vengono aggiunti il pettirosso e l'usignolo.

Il presente decreto viene inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(7772)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-593 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Giovanni fu Pietro e fu Marinic Giuseppa, nato a Vedrignano (San Martino di Quisca) il 3 gennaio 1879 e residente a Vedrignano (San Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Maria fu Giuseppe Obliubek, nata a Crasena il 4 luglio 1883, moglie;

Marinic Giovanni, nato a Vedrignano il 28 gennaio 1913, figlio;

Marinic Olga, nata a Vedrignano il 16 dicembre 1919, figlia;

Marinic Celestina, nata a Vedrignano il 3 aprile 1922, figlia;

Marinic Maria, nata a Vedrignano il 24 maggio 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7197)

N. 50-594 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Giuseppe fu Antonio e della fu Lenardic Caterina, nato a Cosana (San Martino di Quisca) il 20 febbraio 1893 e residente a Cosana (San Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Cristina di Giovanni Reja, nata a Bad Aussee l'8 agosto 1899, moglie;
Marinic Luigia, nata a Cosana il 31 ottobre 1920, figlia;
Marinic Sofia, nata a Cosana il 10 giugno 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7193)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchio di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 23450 del registro generale e n. 38 del volume 205 del registro dei marchi, trascritto il 26 ottobre 1923 al nome della Ditta Fratelli Francesconi, ad Acquacalda (Lucca), e compreso nell'elenco 19-20 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 3 giugno 1925, n. 128, è stato annullato in seguito a sentenza della Regia corte di appello di Roma — Sezione I Commerciale — del 6-27 giugno 1929-VII, registrata a Roma il 4 luglio 1929-VII, volume 508, n. 206, Atti giudiziari, confermata dalla Corte di cassazione del Regno — 3ª sezione Civile — con sentenza del 17 maggio-12 luglio 1930-VIII, registrata a Roma il 1° agosto 1930-VIII, volume 515, n. 1524, Atti giudiziari.

(7760)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica in destra del « Sele » in provincia di Salerno.

Con R. decreto 19 agosto 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre successivo al registro 17, foglio 369, è stato costituito il Consorzio della bonifica di prima categoria in destra del Sele, provincia di Salerno, in base alla corografia e agli elenchi dei proprietari allegati allo stesso decreto.

La Deputazione provvisoria dell'ente è stata costituita come appresso: avv. Oscar Pastore; signor Antonio Conforti; avv. Giuseppe Granozio; on. Mattia Farina, senatore del Regno; signor Gaetano Moscati, podestà di Eboli; cav. Federico Agnetti, cav. Giovanni Iemma; ing. Giovanni Santoro; avv. Francesco Petroni; cav. Valentino Lenza; col. cav. Lorenzo Massaioli.

(7762)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 263.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 dicembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	65.26
Francia (Franco)	76.15
Svizzera (Franco)	375.80
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.712
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17 —
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.38
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.665
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.365
Olanda (Fiorino)	7.877
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.58
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.75
Id. 3,50 % (1902)	76.425
Id. 3 % lordo	54.70
Consolidato 5 %	85.80
Buoni novennali. Scadenza 1941	101.425
Id. id. Id. 1934	100.575
Id. id. Id. 1940	101.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.675

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.